

Decisione di contrarre nr. 96/2023 del 15.12.2023

CIG Z583DB91FA

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per l'affidamento della fornitura di buoni acquisto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che, come precisato nella determina dell'Amministratore Unico n. 135 del 13/12/2023, è intenzione della società Jtaca S.r.l. con socio unico, riconoscere ai propri dipendenti un'erogazione di benefit aziendale una tantum, ovvero un compenso in natura accessorio rispetto a quello previsto dai contrattuali collettivi, per l'impegno, la partecipazione, l'abnegazione e lo spirito di appartenenza degli stessi, dimostrati nell'anno 2023, caratterizzato da un aumento dell'attività a carattere stagionale e dalla difficoltà nel reperimento e nel mantenimento in servizio di personale qualificato. Tale impegno dei dipendenti in servizio ha contribuito inoltre in maniera determinante a far fronte alle carenze di organico e ha permesso all'azienda di garantire l'operatività e di raggiungere i risultati prefissati, finanche il conseguimento di un utile aziendale atteso per il 2023 superiore alle previsioni di budget;

Che, al riguardo, la disciplina applicabile ai dipendenti delle società in controllo pubblico è quella privatistica, ai sensi del D. lgs. 175/2016, il cui art. 19, co. I, sancisce che

"Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi";

Che, le deroghe previste dal D. lgs. 175/2016 alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro riguardano le assunzioni e la retribuzione e che per quest'ultima si tratta di contenere il costo del lavoro ed in particolare di stabilire un tetto agli emolumenti degli amministratori, nonché alle retribuzioni dei dipendenti e che, in tal senso, l'art. 11, co. 6 del T.U. d.lgs. 175/2016 fissa il "limite massimo" della retribuzione erogabile su base d'anno a euro 240.000,00.-;

Premesso che con la stessa determina dell'Amministratore Unico n. 135 del 13/12/2023, è stato stabilito di acquistare n. 275 buoni acquisto del valore di euro 75,00 cadauno;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che la prestazione non è oggetto di una convenzione Consip;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguarda anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente procedura risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite la consultazione dell'albo fornitori della stazione appaltante finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: EDENRED ITALIA SRL di Milano, c.f. 01014660417, prot. 1587/23 del 04.12.2023;

- dopo meticolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della stazione appaltante ad un prezzo allineato con i valori di mercato e inferiore a quello applicato dall'operatore economico uscente e precisamente applica la commissione del 2% sul valore dei buoni acquisto pari all'importo di euro 412,50

esclusa iva;

- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023 considerando che le violazioni contestate dall'autorità fiscale e dichiarate dall'operatore risultano non definitivamente accertate in quanto non sono decorsi i termini per il pagamento delle stesse. Pertanto tali violazioni sono escluse dalle valutazioni della stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori nonchè risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;
- non risultano elementi tali da far dubitare della congruità dell'offerta presentata;
- in relazione a alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;

Ritenuto di affidare la prestazione al suddetto operatore economico per l'importo di Euro 412,50 esclusa iva;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di offrire benefit al proprio personale dipendente;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di buoni acquisto usufruibili dai dipendenti della stazione appaltante;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con CIG Z583DB91FA;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura. Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto

risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di affidare la fornitura di n. 275 buoni acquisto del valore di euro 75,00 cad. alla ditta EDENRED ITALIA SRL di Milano, c.f. 01014660417 applicando una commissione del 2% sul valore complessivo di euro 20.625,00 corrispondente ad euro 412,50 esclusa iva;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 412,50 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.